

ORDINANZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

12 ottobre 2004

nella causa C-352/03 P, Pietro del Vaglio contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Pensioni — Cambiamento del paese di residenza — Coefficiente correttore applicabile — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

(2005/C 6/42)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-352/03 P, avente ad oggetto un'impugnazione ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta l'11 agosto 2003, Pietro Del Vaglio, ex dipendente dalla Commissione delle Comunità europee, residente in Londra (Regno Unito) (avv.ti: M. Famchon e B. Desrez), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Curral, assistito dall'avv. D. Waelbroeck), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. A. Borg Barthet, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 12 ottobre 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Del Vaglio è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 251 del 18.10.2003.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

1° ottobre 2004

nella causa C-480/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour d'arbitrage): Hugo Clerens, b.v.b.a. Valkeniersgilde, contro Governo vallone, Consiglio dei Ministri ⁽¹⁾

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Specie nate ed allevate in cattività)

(2005/C 6/43)

(Lingue processuali: il francese e l'olandese)

Nella causa C-480/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dalla Cour d'arbitrage (Belgio), con sentenza 29 ottobre 2003, pervenuta alla Corte il 18 novembre 2003, nel procedimento pendente tra: Hugo Clerens, b.v.b.a. Valkeniersgilde, e Governo vallone, Consiglio dei Ministri, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. J. Makarczyk, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 1° ottobre 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dev'essere interpretata nel senso che non è applicabile alle specie nate ed allevate in cattività e che, pertanto, gli Stati membri restano competenti, allo stato attuale del diritto comunitario, a disciplinare la detta materia, fatti salvi gli artt. 28-30 CE.

⁽¹⁾ GU C 35 del 7.2.2004.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Irlanda, proposto il 29 settembre 2004

(Causa C-418/04)

(2005/C 6/44)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 29 settembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. B. Doherty e M. van Beek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Irlanda.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Irlanda, non avendo

- a) classificato, dal 1981, a norma dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾, i territori più idonei in numero e in superficie alle specie di cui all'allegato I della medesima direttiva, nonché alle specie migratrici che ritornano regolarmente;
- b) istituito, dal 1981, a norma dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE, il necessario regime giuridico di protezione per tali territori;
- c) garantito che, dal 1981, le disposizioni dell'art. 4, n. 4, prima frase fossero applicate alle zone da classificare come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
- d) dato piena e corretta attuazione a quanto prescritto dall'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409/CEE;
- e) adottato, per quanto riguarda le aeree di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'art. 6, nn. 2, 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾, e, per quanto riguarda l'uso come zone turistiche di tutti i siti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6, n. 2, della direttiva 92/43/CEE, adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del detto art. 6, n. 2;
- f) adottato tutte le misure necessarie per conformarsi all'art. 10 della direttiva 79/409/CEE,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali articoli delle dette direttive, e

2. condannare la Repubblica d'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente procedimento verte sul mancato adempimento da parte della Repubblica d'Irlanda degli obblighi imposti dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. La Commissione sostiene quanto segue:

Dal 1981, l'Irlanda ha omesso di classificare, a norma dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (in prosieguo: la «direttiva uccelli»), tutti i territori più idonei in numero e in superficie alle specie elencate nell'allegato I di tale direttiva nonché alle specie migratrici che ritornano regolarmente. Trattasi di due aspetti. In primo luogo, non è stata eseguita alcuna classificazione di taluni siti («mancata classificazione»). In secondo luogo, non è stata completamente eseguita la classificazione di altri siti («classificazione parziale»). In termini di copertura del territorio, l'ef-

fetto combinato della mancata classificazione e della classificazione parziale ha fatto dell'Irlanda la seconda più piccola rete di ZPS di tutti gli Stati membri prima delle adesioni del 1° maggio 2004.

L'Irlanda non ha istituito il necessario regime giuridico di protezione per le ZPS ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli. La portata della normativa irlandese pertinente è limitata a misure che potrebbero essere definite preventive, ossia misure che riguardano le minacce agli habitat e le perturbazioni degli uccelli selvatici dovute ad interventi dell'uomo. Indipendentemente dalla debolezza che tali misure preventive presentano, la Commissione sostiene che il necessario regime giuridico di protezione richiesto dall'art. 4, nn. 1 e 2 ha una portata maggiore, e che garantire la sopravvivenza e la riproduzione di specie avicole all'interno delle ZPS richiede più degli sforzi diretti a limitare interventi dannosi dell'uomo.

Sebbene esista una legislazione irlandese in materia di protezione degli habitat al di fuori delle ZPS classificate, essa non presenta la specificità richiesta dalla direttiva uccelli ai sensi dell'art. 4, n. 4, prima frase. In particolare, la normativa irlandese non impone obblighi specifici concernenti gli habitat delle specie di uccelli selvatici che dovrebbero beneficiare della protezione delle ZPS in zone non comprese nell'attuale rete di ZPS dell'Irlanda.

Mancano specifiche disposizioni di attuazione dell'art. 4, n. 4, seconda frase, secondo cui gli Stati membri «cercheranno di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat» al di fuori delle zone classificate. Rimangono prive di qualsiasi efficace forma di controllo legale molte attività che distruggono gli habitat.

La direttiva 92/43/CEE (in prosieguo: la «direttiva habitat») doveva essere attuata a decorrere dal gennaio 1994. Ciò significa che l'Irlanda avrebbe dovuto recepire e applicare, a tale data o successivamente, le disposizioni degli artt. 6, nn. 2-4 a tutte le ZPS classificate a norma dell'art. 4, n. 1, della direttiva uccelli o riconosciute a norma dell'art. 4, n. 2, della medesima direttiva. Secondo la Commissione, l'Irlanda non ha recepito o applicato l'art. 6, n. 2, della direttiva habitat.

L'adozione di misure nazionali di attuazione dell'art. 10 della direttiva uccelli è necessaria per garantire la piena efficacia della direttiva stessa. Non avendo recepito nelle pertinenti disposizioni di legge l'obbligo di incoraggiare le ricerche, l'Irlanda non ha attuato l'art. 10.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.